

(1-00239) (26 marzo 2014)

Testo approvato dal Senato (n. cancellate le parti su richiesta del Governo ed evidenziate in giallo le parti aggiunte sempre su richiesta del Governo)

TAVERNA, FATTORI, PAGLINI, LEZZI, BULGARELLI, PETROCELLI, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, GIROTTO, PUGLIA, BLUNDO, BOTTICI, BERTOROTTA, GAETTI, SERRA, DONNO, VACCIANO, NUGNES, DE PIETRO, LUCIDI, MARTELLI, MANGILI, SANTANGELO, CRIMI, GIARRUSSO, AIROLA, MARTON, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI, COTTI, SCIBONA. -

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", stabiliva all'articolo 2, comma 1, lettera d), che per "esperimento" si intende "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali";

nel decreto venivano disciplinati diversi aspetti relativi all'individuazione delle finalità ammesse per l'utilizzo degli animali nella sperimentazione scientifica, alla provenienza degli animali stessi, alle specie coinvolte, alle precauzioni da assumere, ai requisiti del personale che svolge la sperimentazione, alla procedura amministrativa per la realizzazione del progetto, nonché agli aspetti sanzionatori connessi alle violazioni delle fattispecie;

la direttiva 2010/63/UE reca una disciplina della materia più dettagliata, provvedendo ad abrogare, dal 1° gennaio 2013, la precedente direttiva 86/609/CEE. Si è rafforzata l'adesione ai principi, sanciti a livello internazionale, del *replacement, reduction e refinement*, prevedendo disposizioni dirette alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure, nonché disposizioni circa l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali, le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori, ovvero per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure;

l'articolo 13 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE, finalizzati ad esplicitare determinati aspetti a tutela degli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica. In particolare, i principi e criteri riguardano la promozione di metodi alternativi, il divieto di utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione, le condizioni per il riutilizzo di animali già sottoposti a sperimentazione, il divieto di esperimenti che non prevedano anestesia o analgesia, le condizioni per la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati, il divieto di utilizzo di animali a scopi bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani, la definizione di un quadro sanzionatorio appropriato e l'uso dei relativi proventi per lo sviluppo di approcci alternativi, e infine la destinazione di una parte dei fondi della ricerca allo sviluppo di metodi sostitutivi e a corsi di formazione per gli operatori;

considerato che:

la direttiva 63/2010/UE enuncia che "Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)"; il benessere degli animali costituisce, pertanto, un principio generale dell'Unione europea che deve essere migliorato rafforzando le norme per la tutela della loro salute;

sebbene siano passati diversi anni e, quindi, la conoscenza scientifica è riuscita a ridurre i rischi per la salute umana, nello stesso tempo sono aumentate l'attenzione e la sensibilità per il trattamento riservato agli animali: la scienza e il progresso da un lato, e la crescente sensibilizzazione alle sofferenze degli animali dall'altro;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", introduce disposizioni che mirano alla

sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle diverse procedure e al miglioramento dei metodi di allevamento, sistemazione, cura ed uso, nonché norme relative alla loro origine, marcatura, cura, sistemazione e soppressione, all'attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori.

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), definisce per procedura "qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intende o può determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. È esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti";

l'articolo 47 della direttiva 2010/63/UE volto a "sviluppare approcci alternativi" è recepito dall'art. 37 che prevede la promozione dello sviluppo e "la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose";

l'art. 41 destina agli Istituti zooprofilattici sperimentali una quota del 50 per cento su un importo annuale di un milione per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016; tale importo garantisce l'inizio di progetti e l'impiego di risorse, ma non consente di raggiungere l'obiettivo contenuto nella direttiva comunitaria e cioè la completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile;

considerato inoltre che:

la sperimentazione sugli animali veniva utilizzata in passato, ma oggi esistono metodi più efficaci, come quelli che utilizzano tessuti prodotti *in vitro*. Molti Paesi, in particolare Germania, Olanda e Stati Uniti, stanno investendo in metodi alternativi. Modelli virtuali e organi su *chip*, studi su cellule staminali umane, strumenti quali la genomica, proteomica, metabolomica e *screening* ad alta capacità potrebbero sostituire gli attuali metodi e arrivare a un radicale cambio di paradigma nella ricerca medica e tossicologica;

attraverso la promozione dei metodi alternativi, si potrebbero ridurre sia i rischi sull'uomo che le pene degli animali; lo scenario scientifico nazionale ed europeo è sempre più rivolto alla loro promozione. Negli Stati Uniti, a sostenerne lo sviluppo con ingenti investimenti sono le massime autorità scientifiche e amministrative: il Wyss Institute con l'università di Harvard e il Dipartimento della difesa hanno dato il via a un progetto da 37 milioni di dollari per aiutare a sviluppare 10 organi ingegnerizzati, tutti uniti in un unico sistema per replicare un "*human body on a chip*", che può essere usato rapidamente per valutare le risposte del corpo umano a nuovi farmaci o a potenziali danni chimici;

il tema della sperimentazione animale è sempre più dibattuto e la coscienza collettiva è diventata più sensibile ad approcci alternativi, ma medici, biologi, veterinari e scienziati lamentano una disinformazione riguardo ai metodi alternativi. L'assenza di un adeguato finanziamento, la mancanza di una formazione universitaria per gli studenti e i futuri ricercatori sullo stato attuale della ricerca scientifica non li orienta a cercare soluzioni diverse per il miglioramento del progresso della scienza,

impegna il Governo:

1) a promuovere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, così come recepite a livello nazionale, iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale a promuovere iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale con la finalità di abbandonare progressivamente l'uso degli animali a fini scientifici fino alla completa sostituzione;

2) a promuovere corsi di formazione *ad hoc* rivolti a studenti universitari e professionisti della ricerca al fine di acquisire sempre più una maggiore comprensione delle metodologie alternative e migliorare così la qualità della scienza.